

STUDIO NOTARILE
Dott. CARLO VICO
VIA S. STEFANO N. 42
BOLOGNA

Repertorio N. 70789

Fascicolo N. 11669

VERBALE

- Repubblica Italiana -

L'anno 1995 (millenovecentonovantacinque), questo giorno di venerdì 17 (diciassette) febbraio.

In Bologna, in Via Santo Stefano n. 42.

Davanti' a me dottor Carlo Vico, Notaio residente in Bologna, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, è comparso il Signor:

MARENCO FRANCO, nato a Torino (TO) il 1 agosto 1935, residente a Genova (GE), Via Corsica n. 21, docente Universitario,

il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Presidente della " ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ANGLISTICA - AIA" con sede in Pisa (PI), Via della Faggiola n. 7, presso il Dipartimento di Anglistica dell'Università di Pisa,

Codice Fiscale 97030190587

costituita con atto Notaio Garofalo di Roma in data 10 febbraio 1984 rep. n. 10645/2614, registrato a Roma il 21 febbraio 1984 n. 8402/18;

comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale anzitutto, col mio consenso, dichiara di rinunciare all'assistenza dei testimoni per questo atto, col quale mi chiede di redigere il



Registrato a Bologna

Atti Pubblici

il 23.2.95

al N. 2576

L. 152000



verbale dell'assemblea dei soci della indicata Associazione.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Signor comparente, il quale

DICHIARA

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, in seconda convocazione, per oggi, in questi luoghi ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione di un nuovo testo di Statuto Sociale.

2) Varie ed eventuali;

- che sono presenti in proprio e per delega numero tre associati

DICHIARA

pertanto la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale.

Sull'unico argomento posto all'O.d.G., il Presidente illustra all'Assemblea la opportunità di adottare un nuovo testo di Statuto Sociale che perfeziona il precedente, al fine di adeguarlo alle nuove esigenze. Il Presidente dà quindi lettura all'Assemblea del detto nuovo testo, che ricalca il prece-

2

dente nei suoi elementi essenziali e che propone all'approvazione dei soci.

L'Assemblea, preso atto di quanto sopra, dopo breve discussione, all'unanimità delibera:

- di approvare, in sostituzione del precedente, un nuovo testo di Statuto Sociale, composto di 26 articoli e che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura e sottoscrizione della parte emia.

Dopo di che nessuno chiedendo la parola e nient'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene chiusa essendo le ore 12.00'.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto, del quale ho dato lettura ai Signori comparenti i quali, da me interpellati, lo dichiarano interamente conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Consta di un (1) foglio scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno per pagine 2 (due) intere e parte della terza.

F.TO: FRANCO MARENCO

F.TO: CARLO VICO NOTAIO

3



STATUTO della "ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ANGLISTICA - AIA"

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita la "ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ANGLISTICA - AIA".

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Pisa, via della Faggiola n.7, presso il Dipartimento di Anglistica dell'Università di Pisa. Essa potrà avere sedi secondarie in Italia ed all'Estero.

Articolo 3 - Scopo

L'Associazione si propone di:

- a) promuovere e di incoraggiare in Italia gli studi di anglistica;
- b) sostenere e coordinare la ricerca scientifica in questo settore;
- c) assicurare la partecipazione italiana a congressi, simposi, seminari ed altre iniziative particolari a livello internazionale nel campo dell'anglistica;
- d) facilitare i contatti fra gli studiosi italiani e gli studiosi dei paesi di lingua inglese;
- e) incrementare gli scambi culturali con i paesi di lingua inglese;
- f) migliorare il livello dell'insegnamento della lingua e della cultura inglese in Italia;
- g) organizzare corsi e seminari inerenti alle discipline anglistiche;
- h) promuovere ed incrementare, anche con iniziative proprie, l'attività editoriale nel campo dell'anglistica;
- i) attivare e istituzionalizzare i rapporti fra i vari centri di studi anglistici;
- l) attivare i rapporti con la scuola secondaria.

E' specifico compito istituzionale dell'Associazione quello di organizzare in Italia un convegno con scadenza biennale e tale da alternarsi con il convegno biennale dell'Associazione Europea ESSE.

Articolo 4 - Durata


L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 5 - Fondo Comune

Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito da:

- a) le quote versate annualmente dagli Associati, nella misura stabilita dall'Assemblea Generale;
- b) le donazioni, le elargizioni, i lasciti, i contributi, effettuati dagli Associati, dai terzi, da enti pubblici e privati, sia italiani che stranieri;
- c) eventuali proventi derivanti dalle iniziative attuate e promosse dall'Associazione;
- d) la proprietà della rivista scientifica *Textus: English Studies in Italy*;
- e) ogni altro eventuale provento istituzionale od occasionale.

I mezzi finanziari rappresentati da denaro sono depositati presso la CASSA DI RISPARMIO DI PISA, Agenzia di Pisa, Piazza Dante.



Articolo 6 - Associati

Fanno parte dell'Associazione:

- a) i docenti ed i ricercatori di discipline anglistiche appartenenti alle Università italiane;
- b) gli specialisti di studi anglistici che ne facciano richiesta;
- c) le persone fisiche o giuridiche, nonché altre Associazioni anche non riconosciute, di qualunque nazionalità, nel rispetto delle norme di diritto internazionale, le cui opere, attività, studi, ricerche e scopi, siano corrispondenti alle finalità dell'Associazione.

Gli Associati sono di tre categorie:

- a) **Associati onorari:** sono Associati onorari personalità di particolare rilievo nella professione e nella ricerca. I nominativi dei potenziali Associati onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo, che potrà all'uopo indicare sia persone fisiche che Associazioni ed Enti, italiani o stranieri;
- b) **Associati di diritto:** sono Associati di diritto i professori di ruolo nelle Università di prima e di seconda fascia; i ricercatori di Anglistica ed i dottori di ricerca in Anglistica;
- c) **Associati cultori:** sono Associati cultori i dottorandi, i lettori, gli esperti e i collaboratori linguistici, i borsisti a vario titolo, gli specialisti di studi anglistici che ne facciano richiesta, le persone fisiche e giuridiche nonché le Associazioni anche non riconosciute, di qualunque nazionalità, la cui attività ed i cui scopi siano corrispondenti a quelli propri dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ANGLISTICA - AIA.

Articolo 7 - Modalità di ammissione degli Associati

L'ammissione degli Associati di diritto avviene previa richiesta degli interessati e l'ammissione degli Associati cultori avviene previa richiesta degli interessati, su presentazione di altri due Associati, con l'approvazione del Consiglio Direttivo e successiva ratifica dell'Assemblea. Avverso il diniego di ammissione, effettuato dal Consiglio Direttivo, gli interessati potranno ricorrere al Collegio dei Probiviri. Per associarsi, gli interessati dovranno compilare un apposito modulo di domanda. La compilazione della domanda di ammissione dà per implicita la conoscenza e l'approvazione dello Statuto. Ogni Associato è tenuto a comunicare con sollecitudine ogni variante od aggiunta a quanto dichiarato nel modulo di domanda suddetto.

L'ammissione degli Associati onorari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell'Assemblea. Essi non sono tenuti ad effettuare alcuna comunicazione alla Associazione. Pertanto sarà cura dell'Associazione, in persona dei membri del Consiglio Direttivo, fornire i dati identificativi necessari per gli Associati onorari.

Articolo 8 - Obblighi e diritti degli Associati. Quota Associativa.

- a) Gli Associati onorari non hanno alcun obbligo nei confronti della Associazione. Essi riceveranno presso il proprio domicilio il *Newsletter* pubblicato a cura dell'Associazione e potranno partecipare alle Assemblee dell'Associazione, ma senza diritto di voto;
- b) Gli Associati di diritto dovranno versare una quota annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea generale. Tale quota dà ai medesimi il diritto di ricevere in abbonamento la rivista scientifica *Textus*, nonché il *Newsletter* dell'Associazione stessa. La quota è comprensiva anche di quella di appartenenza all'Associazione Europea - ESSE - con i privilegi

annessi; il residuo è di spettanza AIA, che ne dispone secondo i propri fini istituzionali. Tutti gli Associati di diritto in regola con i versamenti delle quote, potranno partecipare alle Assemblee dell'Associazione con diritto di voto.

- c) Gli Associati cultori dovranno versare una quota annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea generale. Tale quota dà ai medesimi il diritto di ricevere in abbonamento la rivista scientifica *Textus*, nonché il *Newsletter* dell'Associazione stessa. La quota è comprensiva anche di quella di appartenenza all'Associazione Europea - ESSE - con i privilegi annessi; il residuo è di spettanza AIA, che ne dispone secondo i propri fini istituzionali. Tutti gli Associati cultori in regola con i versamenti annuali, potranno partecipare con diritto di voto alle Assemblee dell'Associazione.

Articolo 9 - Esclusione degli Associati

L'esclusione di ogni Associato, compresi gli Associati onorari, può essere determinata in conseguenza di atteggiamenti che possano danneggiare moralmente od economicamente l'Associazione. Gli Associati di diritto e gli Associati cultori potranno essere esclusi anche per il mancato pagamento di due annualità della quota associativa.

L'esclusione dell'Associato deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e notificato all'Associato presso il domicilio risultante all'Associazione. Contro tale provvedimento l'Associato potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri. Nel caso in cui l'Associato, a seguito del provvedimento di esclusione, richieda di essere reintegrato nel rapporto associativo, sarà tenuto a versare le annualità non corrisposte, ma senza alcuna penalità.

I versamenti effettuati a qualunque titolo dall'Associato escluso, non saranno rimborsati.

Articolo 10 - Recesso degli Associati

Ogni Associato può recedere dalla Associazione, in ogni tempo, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. I versamenti a qualunque titolo effettuati dall'Associato che recede, per qualunque motivo, non saranno rimborsati.

Articolo 11 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Probiviri;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori.

Articolo 12 - Modalità di elezione degli organi dell'Associazione

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci Revisori, l'Assemblea Generale elegge una Commissione elettorale di tre membri, il più anziano dei quali ne è il Presidente. L'elezione avviene per scrutinio segreto con voto limitato. Per il Consiglio Direttivo ogni Associato può votare non più di quattro nomi; per il Collegio dei Probiviri e per il Collegio dei Sindaci Revisori non più di un nome. Ad ogni Associato verrà consegnata una scheda con spazi numerati pari al numero dei membri per i quali ha diritto a votare, e nei quali egli scriverà nome e cognome dei candidati per i quali egli intende esprimere il proprio voto. Le schede verranno raccolte in un'urna sigillata. Il Presidente della Commissione elettorale, fatta constatare ai convenuti l'integrità dell'urna,



Plano Marelli

aprirà la medesima e darà inizio alle operazioni di scrutinio che saranno pubbliche.

Il Presidente dell'Assemblea, informato dal Presidente della Commissione dei risultati delle operazioni elettorali, proclama gli eletti. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità, risulterà eletto il candidato più anziano per età. In caso di rinuncia, risulterà eletto il candidato che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore al candidato rinunciatario. Delle votazioni, la Commissione elettorale redige apposito verbale.

Articolo 13 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea Generale degli Associati viene convocata in riunione ordinaria una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea Generale può inoltre essere convocata in riunione straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, e quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/10 degli iscritti.

Articolo 14 - Prerogative dell'Assemblea

All'Assemblea Generale, Organo Supremo dell'Associazione, spettano le seguenti prerogative:

- a) la modifica dello Statuto;
- b) l'approvazione del bilancio;
- c) l'approvazione della relazione del Presidente sull'attività svolta durante l'anno dagli organi dell'Associazione;
- d) l'elezione del Consiglio Direttivo;
- e) l'elezione del Collegio dei Proviviri;
- f) l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori;
- g) qualsiasi altra decisione eccedente l'ordinaria amministrazione.

Articolo 15 - Modalità di convocazione dell'Assemblea

Ogni Associato viene informato dalla Presidenza, con comunicazione a mezzo posta, con un anticipo di 30 giorni, del luogo e dell'ora di convocazione e dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale Ordinaria, che può essere convocata ovunque, purché in Italia. L'Assemblea Generale Straordinaria potrà, in caso di urgenza, avere un preavviso di soli 7 giorni. Possono partecipare all'Assemblea gli Associati in regola con i versamenti delle quote associative. Ogni Associato può farsi rappresentare da altro Associato, purché questo venga munito di regolare lettera di delega. Ogni Associato non potrà essere latore di più di una delega.

Articolo 16 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea Generale, in prima convocazione, delibera validamente se sono presenti la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione, che dovrà essere fatta almeno mezz'ora dopo il termine fissato per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

All'inizio di ogni riunione, l'Assemblea ne nomina il Presidente, che dirige e coordina la discussione, ed un Segretario che redige il verbale. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice. Le votazioni avvengono secondo le modalità stabilite di volta in volta dall'Assemblea per gli argomenti di cui alle lettere a), b), c), g) del superiore articolo 14, ed a scrutinio segreto per le elezioni di cui alle lettere d), e), f) del medesimo articolo 14 dello Statuto.

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 degli iscritti.

Articolo 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, che è l'espressione dell'Assemblea, è l'organo esecutivo della stessa e lo strumento di attuazione degli scopi che l'Associazione si propone.

Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri eletti dall'Assemblea Generale. Esso rimane in carica due anni, salvo il voto di sfiducia dell'Assemblea Generale, ed i suoi membri sono rieleggibili per non più di una volta consecutiva. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, che ha funzioni di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Esso delibera a maggioranza semplice, e le sue decisioni sono valide quando siano presenti almeno cinque dei suoi componenti, tra i quali il Presidente od il Vicepresidente.

Articolo 18 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta ufficialmente l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria; dà esecuzione alle decisioni del Consiglio Direttivo ed appone la sua firma su tutti i documenti e la corrispondenza dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente può delegare alla firma il Vicepresidente e, in caso di necessità anche uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 - Responsabilità del Consiglio Direttivo

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario-Tesoriere e gli altri membri del Consiglio Direttivo sono personalmente e solidalmente responsabili dei beni costituenti il fondo comune dell'Associazione e per eventuali obbligazioni contratte verso terzi solo in caso di assenza di una preventiva delibera dell'Assemblea.

Articolo 20 - Prerogative del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, secondo le esigenze emerse nella discussione dell'Assemblea Generale, può costituire apposite Commissioni di studio per particolari problemi. Per la costituzione di dette Commissioni, il Consiglio Direttivo può cooptare fino a sei esperti estranei al Consiglio Direttivo medesimo, i quali hanno voto consultivo.

Articolo 21 - Collegio dei Proviviri


Il Collegio dei Proviviri è formato da tre membri eletti dall'Assemblea Generale, i quali nomineranno nel proprio seno un Presidente.

Esso rimane in carica per due anni, salvo voto di sfiducia da parte dell'Assemblea Generale, ed i suoi membri non sono immediatamente rieleggibili.

Il Collegio dei Proviviri decide:

- a) sulle controversie inerenti all'ammissione dei nuovi Associati;
- b) sull'espulsione degli Associati per indegnità;
- c) sulle irregolarità denunciate dai Sindaci Revisori;
- d) su ogni altra questione che possa essergli demandata dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Proviviri delibera su ogni questione a maggioranza semplice, e redige verbale delle proprie decisioni.



Carlo Alessandro



Articolo 22 - Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori è l'organo di controllo della gestione dei fondi dell'Associazione. Esso è costituito da tre membri anche non Associati, eletti dall'Assemblea Generale, i quali nomineranno nel proprio seno un Presidente. Esso rimane in carica per due anni, salvo voto di sfiducia dell'Assemblea Generale, ed i suoi membri non sono immediatamente rieleggibili.

Il Collegio dei Sindaci Revisori ha la facoltà di rendersi conto in qualsiasi momento della gestione finanziaria. Eventuali irregolarità vengono segnalate per iscritto al Collegio dei Probiviri, il quale potrà avvalersi per la parte tecnica di una Commissione di indagine ad esso appositamente nominata.

Articolo 23 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio che dovrà essere presentato al Collegio dei Sindaci Revisori entro il 30 aprile, per la verifica di rito. Di tale verifica verrà redatto un resoconto scritto che verrà allegato al bilancio medesimo per l'esame dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo lo presenterà successivamente all'Assemblea, competente ad approvarlo, e da convocarsi entro il 31 maggio.

Articolo 24 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto per gli scopi dell'Associazione o scopi affini, escluso qualsiasi rimborso agli Associati.

Articolo 25 - Clausola compromissoria

Le controversie che dovessero insorgere all'interno dell'Associazione saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati su istanza della parte più diligente dal Presidente della Corte di Appello di Firenze. Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore ed è esonerato da ogni formalità di procedura.

Articolo 26 - Disposizione finale

Per quanto non previsto e non citato nel presente Statuto, si fa riferimento agli artt. 11 e seguenti C.C. e per quanto concerne la legislazione fiscale agli artt. 108/111 D.P.R. 917/86 e successive modificazioni.

Franco Marano

[Signature]



**Alasciata copia conforme all'originale,
firmato a norma di legge,**

Associazione Italiana di Anglistica - AIA

BOLOGNA, addì 23.2.95

[Signature]